



RAR2024

ROMA 29-30 ottobre



**Relatore: dott.
Pasquale Orlando
AdG PR Puglia Fesr
Fse+ 2021-2027**

- **PATTO DI CURA 2023-2024**
- *Applicazione delle OSC al FSE+*

L'intervento Patto di Cura 2023-2024

La Giunta Regionale della Puglia con propria deliberazione n. 636/2023 ha approvato gli indirizzi per l'attivazione della Misura “Patto di cura 2023-2024” in favore dei cittadini pugliesi disabili non autosufficienti gravissimi, a complemento delle altre prestazioni, prevalentemente sanitarie e di elevata intensità assistenziale, a supporto di una presa in carico domiciliare appropriata e sostenibile rispetto alla condizione di salute in coerenza con il Piano Nazionale della Non Autosufficienza 2022 – 2024. L'intervento si inserisce nella più ampia programmazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità: 8. Welfare e Salute - Obiettivo specifico: ESO4.11- Azione 8.12 «Interventi per il potenziamento, la riqualificazione e l'accesso ai servizi socio assistenziali, riabilitativi e per la promozione di progetti di vita indipendente»



E' finalizzato:

- Al potenziamento, alla riqualificazione ed all'accesso ai servizi socio assistenziali
- Alla promozione di progetti di vita indipendente
- Alla deistituzionalizzazione dei pazienti in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti
- Al perseguimento del potenziamento delle soggettività

L'intervento Patto di Cura 2023-2024

Il Patto di Cura 2023-2024 contribuisce a sostenere contestualmente due delle tre categorie del Pilastro Europeo dei diritti sociali:

- **Potenziamento dei servizi socio assistenziali**
- **Creazione di nuova occupazione**

20
Mesi
Durata
dell'intervento



L'intervento, in coerenza con quanto indicato nell'art. 1 comma 164 della L. 234/2021 che prevede la possibilità di erogare contributi per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, **si sostanzia nel riconoscimento di una sovvenzione adottata quale opzione di semplificazione dei costi, ex art. 53.1.e del Reg. (UE) n. 1060/2021 finalizzata all'acquisizione di prestazioni di lavoro a supporto della vita indipendente** attraverso regolari rapporti di lavoro disciplinati ai sensi del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico.

I beneficiari dell'operazione

Beneficiari dell'operazione sono gli Ambiti Territoriali Sociali pugliesi, come individuati dall'art. 5 della LR n. 19/2006 sulla Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia. Gli Ambiti Territoriali Sociali sono preposti ex-lege alla gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari.



L'operazione selezionata, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90 ed in compliance con le Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni del FSE+ del PR Puglia 2021-2027, ha previsto una riconoscizione dei fabbisogni territoriali attraverso gli ATS, nel limite delle risorse finanziarie disponibili ripartite secondo il criterio della popolazione residente nella circoscrizione d'Ambito.

La Regione Puglia ai fini di garantire un approccio unitario all'intervento ha provveduto ad emanare l'Avviso Pubblico Patto di Cura su una piattaforma regionale.

I destinatari dell'intervento

I destinatari dell'intervento sono le Persone Fisiche in condizione di disabilità gravissima, non autosufficienti, che al momento della presentazione dell'istanza, siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'intervento, a pena di esclusione:

Requisiti di Accesso Patto di Cura 2023-2024

- Residenza in Regione Puglia del soggetto disabile
- Non essere destinatari ammessi a finanziamento degli interventi adottati da Regione Puglia PRO.V.I. e/o PRO.V.I. Dopo di Noi2
- Non essere richiedenti del contributo relativo al “Sostegno familiare” finanziato col FNA ed FRA
- Essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980 o, comunque, non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013
- Essere in possesso di almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016. Le condizioni di non autosufficienza saranno oggetto di verifica da parte della competente Unità di Valutazione Multidimensionale della ASL;
- Avere un'Attestazione ISEE socio-sanitario non superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni.

Chi sono i malati gravissimi?

Per avere contezza dello status di malato gravissimo ci si riferisce al comma 2, lettere da a) ad i) del Decreto FNA 2016. I destinatari target dell'intervento sono affetti da patologie gravissime, tra le quali: persone in condizione di coma, persone con gravissimo stato di demenza, persone con lesioni spinali, etc.



La sovvenzione adottata in forma di OSC

La sovvenzione collegata all'operazione è stata costruita in forma di Opzione Semplificata di Costo, in compliance con il Regolamento per le disposizioni comuni alla programmazione 2021-2027, in materia di Opzioni Semplificate di Costi, ai sensi dell'art. 53.1.b ed e), prevedendo l'applicazione di costi unitari e somme forfettarie.

OSC

Patto di Cura



L'adozione di una OSC ha consentito un'opportunità di innovazione nei processi amministrativi e gestionali delle attività finanziate, con i seguenti vantaggi:

- riduzione degli oneri amministrativi in capo al soggetto beneficiario
- riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni
- riduzione dei tempi di pagamento della sovvenzione ai Beneficiari
- risparmio di risorse pubbliche
- accelerazione dei tempi di certificazione della spesa

La sovvenzione adottata in forma di OSC

Per procedere alla quantificazione del valore della sovvenzione si è partiti dalla **ricognizione del fabbisogno sociale dei malati gravissimi**. L'analisi *de quo*, unitamente al CCNL Lavoro Domestico, ha portato ad osservare quale fosse la durata del sostegno necessario attraverso:

- le finalità del Decreto FNA 2016, ossia **“il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari”**
- la **particolare situazione di non autosufficienza** contemplata nella Misura regionale, anche comparativamente ad altre misure destinate sì a situazioni di non autosufficienza, ma di minore entità;
- l'impegno verso la promozione di forme efficaci di **contrastò al lavoro nero**
- le **prassi operative correntemente in essere**


*L'Osservatorio DOMINA è un centro studi e raccolta dati per monitorare e studiare le attività, i fenomeni e i trend del lavoro domestico a livello nazionale e locale, istituito nel 2019 da DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro domestico (Firmataria del CCNL di categoria).

basandosi su dati oggettivi quali:

- la durata massima dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali per i lavoratori non conviventi;
- la durata massima dell'orario di lavoro di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi;
- la settimana lavorativa considerata piena ai fini contributivi dall'INPS;
- i dati riferiti al 2021 del Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell'INPS
- il rapporto annuale dell'Osservatorio DOMINA* 2022

La sovvenzione adottata in forma di OSC

Al fine di sopperire ai bisogni di cura e assistenza, coerente con le finalità della Misura, **la durata del sostegno è stata stimata in un valore pari al 60% della durata massima dell'orario di lavoro** secondo il CCNL Lavoro Domestico.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, sono state effettuate valutazioni di coerenza riguardo al **livello di inquadramento della figura dell'Assistente Familiare** che fornisce il sostegno adeguato al livello servizio previsto dalla Misura regionale.

Per garantire un'assistenza qualificata, la selezione dei livelli, tra gli inquadramenti previsti, ha considerato consecutivamente i seguenti criteri:

- *Assistenza prestata a persone*: secondo tale criterio, sono stati pertanto esclusi i livelli A, B e C;
- *Assistenza prestata a persone non autosufficienti*: secondo tale criterio, è stato escluso il livello ASuper (mera compagnia) e BSuper (persone autosufficienti).



Pertanto, i livelli di inquadramento utilizzati per gli Assistenti Familiari previsti dalla Misura sono:

- **Livello CSuper**: assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato)
- **Livello DSuper**: assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato).
- **Livello D**: ossia la figura di assistente familiare che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricopre specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

La sovvenzione adottata in forma di OSC

Per i livelli contrattuali individuati ammissibili al Patto di Cura, il CCNL sviluppa ulteriormente il costo in funzione dello status di convivente o non convivente, prevedendo differenti durate massime dell'orario di lavoro, il cui **valore parametrato all'impegno definito pari al 60%**, corrisponde:

- **Lavoratori non conviventi n. 104/ore mese – n. 24/ore settimana di impiego**
- **Lavoratori conviventi n. 143/ore mese – n. 33/ore settimana di impiego**

Una volta individuati i paradigmi della prestazione si è proceduto al calcolo del costo del lavoro mensile attraverso lo sviluppo del costo, secondo le seguenti componenti:

- **Retribuzione base (n. ore * minimo sindacale)**
- **Quota mensile di tredicesima**
- **Quota INPS (compresi gli oneri a carico del lavoratore; comprensiva della quota CUAF)**
- **INAIL**
- **TFR**



Al costo della retribuzione complessiva, è aggiunto come ulteriore costo l'indennità mensile del vitto, calcolato secondo le tabelle retributive del CCNL, nella misura convenzionale di un pasto al giorno per 5/6 giorni a settimana secondo convivente/non convivente.

La sovvenzione adottata in forma di OSC

Dal calcolo delle componenti come sopra evidenziate si addiende ai valori riportati nelle seguenti tabelle:

LIVELLO CONTRATTUALE Lavoratore non Convivente	Costo mensile onnicomprensivo per retribuzione [comprese le quote a carico del lavoratore] (€)	Costo mensile per vitto (n. 1 pasti giornalieri per 5 giorni a settimana) (€)	Costo mensile per retribuzione e vitto (€)
LIVELLO CSuper	1.119,11	48,93	1.168,04
LIVELLO D	1.285,14	48,93	1.334,07
LIVELLO Dsuper	1.330,85	48,93	1.379,78
Media			1.293,96

**Lavoratore
non Convivente**

Il **costo** calcolato come risultato di questa analisi **per un servizio di assistenza domiciliare della durata di 24 ore settimanali**, corrispondente al 60% della durata massima dell'orario di lavoro **nel caso di lavoratore non convivente**, è pari all'OSC arrotondata a **1.200 euro/mese per destinatario** in condizioni di non autosufficienza gravissima.

**Lavoratore
Convivente**

Ore settimanali corrispondenti al 60% della durata massima (arrotondato) (A)	33,00	Ore mensili corrispondenti al 60% della durata massima (arrotondato) (B)	143,00	
LIVELLO CONTRATTUALE Lavoratore Convivente	Costo orario (C) (€)	Costo mensile onnicomprensivo per retribuzione [comprese le quote a carico del lavoratore] (€)	Costo mensile per vitto (n. 1 pasti giornalieri per 6 giorni a settimana) (€)	Costo mensile per retribuzione e vitto (€)
LIVELLO CSuper	7,30	1.043,91	58,71	1.102,62
LIVELLO D	8,28	1.183,72	58,71	1.242,43
LIVELLO Dsuper	8,60	1.230,31	58,71	1.289,02
Media				1.211,36

Il **costo** calcolato **per un servizio di assistenza domiciliare prestato dal lavoratore convivente della durata pari al 60% delle ore settimanali previste dal CCNL di riferimento** è pari all'OSC di **1.200 euro/mese**.



La sovvenzione adottata in forma di OSC

Sulla base della metodologia precedentemente osservata, i destinatari ammessi e finanziati dalla misura potranno ricevere **una sovvenzione mensile pari ad € 1.200** in forma di somma forfettaria ex art. 53 del Reg. (UE) n. 1060/2021, calcolata attraverso **un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: su dati statistici, valutazioni di esperti e sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.**


La sovvenzione potrà essere riconosciuta ai destinatari nel rispetto degli inquadramenti contrattuali ammessi secondo lo status del lavoratore convivente o non convivente, secondo quanto esposto dalla tabella seguente:



CCNL Lavoro Domestico				
INQUADRAMENTI CONTRATTUALI AMMESSI				
LIVELLO	NON CONVIVENTE		CONVIVENTE	
	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
CSuper	104	24	143	33
LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
D	104	24	143	33
LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
DSuper	104	24	143	33

I numeri dell'intervento Patto di Cura

Valore complessivo dell'intervento pari ad € 25.426.547,65 n. 45 Ambiti Territoriali Sociali beneficiari per operazioni comprese tra 96.000 Euro ed 1,8 MlnEuro secondo l'infografica:



I numeri dell'intervento Patto di Cura

+25 ML€
Dotazione Finanziaria



Valore della dotazione finanziaria per Provincia



I numeri dell'intervento Patto di Cura

45

Ambiti Territoriali
Sociali finanziati

1121

Cittadini
partecipanti

1037

Cittadini
ammissibili

€ 1.200

Importo mensile
della sovvenzione

20mesi

Durata della
sovvenzione

+Occupazione

+Inclusione

+Conciliazione



Conclusioni

In sintesi si può affermare che la misura Patto di Cura, dai connotati fortemente innovativi, intende perseguire molteplici finalità dal carattere sostanziale:



+ Occupazione

Contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e creazione di maggiore occupazione

+ Conciliazione

Favorire la conciliazione vita-lavoro e la riduzione del carico di cura dei caregiver familiari

- Assistenzialismo

Superamento del concetto di “assistenzialismo” e “cura” verso un approccio multidisciplinare nel quale viene valorizzata la partecipazione del soggetto destinatario dell’intervento all’elaborazione di un progetto di vita personalizzato coerente all’art. 2 della L. n. 227/2021 e adeguato ai bisogni socio – assistenziali che garantisca il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali

+ Inclusione

Valorizzazione e inclusione del ruolo dell’assistente familiare, il quale può essere contrattualizzato con regolare contratto di rapporto di lavoro dal cittadino destinatario della misura



Grazie per l'attenzione

RAR2024

ROMA 29-30 ottobre